

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 198

del 17.07.2008

PREC196/08/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla AEDILIA s.r.l. – riqualificazione degli spazi asili nido di via Divinano di via Brà. S.A. Comune di Roma – Municipio 18.

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 12 aprile 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale l'impresa AEDILIA s.r.l. lamenta di non aver potuto presentare offerta per la gara indicata in oggetto - di importo complessivo, da contabilizzarsi a misura, pari a € 211.814,76, categoria prevalente OG1 ed aggiudicata al massimo ribasso sull'elenco prezzi - in quanto la stazione appaltante non ha consentito l'acquisizione del computo metrico estimativo.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha rappresentato di aver consentito la libera consultazione ed annotazione, in sede di sopralluogo, della documentazione relativa al progetto: i concorrenti potevano acquistare il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale, mentre il computo metrico estimativo poteva essere esclusivamente visionato presso la sede della stazione appaltante.

Ritenuto in diritto

Con deliberazione n. 78/2004, l'Autorità ha affrontato la questione dell'inserimento del computo metrico estimativo e dell'elenco prezzi unitari tra i documenti di gara

resi noti ai partecipanti, statuendo, tra l'altro, che nei casi di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi, detti documenti devono essere posti in visione ai partecipanti: diversamente opinando, l'aggiudicatario si troverebbe a sottoscrivere un contratto a cui, secondo quanto disposto dall'articolo 110 del d.P.R. 554/1999, deve essere allegato un elenco prezzi unitari a lui non noto, contravvenendo ai principi di correttezza ed equità.

Il principio di trasparenza implica che le stazioni appaltanti consentano una effettiva conoscibilità della documentazione di gara, al fine di mettere in condizione gli operatori economici di formulare una offerta seria e consapevole.

In tal senso, l'articolo 71, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006, prescrive l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni altro documento complementare.

L'effettiva conoscibilità ed il libero accesso a tutta la documentazione di gara, non può essere conseguita consentendo, come nel caso in esame, la sola presa visione senza materiale acquisizione del computo metrico estimativo definitivo: detto documento, che individua la stima dell'intervento, ha una autonoma valenza ad uso dei concorrenti, per la compiuta descrizione delle lavorazioni richieste in progetto.

Consentire la sola visione del computo metrico, quantunque con possibilità di prendere annotazioni, ma senza poterlo materialmente acquisire nella propria disponibilità, limita l'appaltatore nell'effettuare corrette e ponderate valutazioni dell'appalto con conseguenti ricadute sulla formulazione dell'offerta.

Quanto sopra costituisce un ostacolo ed una discriminazione nei confronti degli operatori economici, nonché una violazione del principio di trasparenza.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che consentire la sola presa visione del computo metrico senza riconoscere la possibilità di acquisire materialmente detto documento, rappresenta un ostacolo per gli operatori economici ed una violazione del principio di trasparenza.

Il Consigliere Relatore

Il Presidente

Andrea Camanzi

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24.07.2008